

“Mandato d’arresto europeo e processo in absentia, tra esigenze di rafforzamento della cooperazione giudiziaria e ricerca di un minimo comune denominatore della protezione dei diritti della difesa negli Stati membri”.

Sommario: 1) Introduzione.2)Brevi cenni sul caso all’esame della Corte.3)Uno sguardo prospettico sull’art 4 bis par.1 della Decisione Quadro 2002/584.4)Il merito del percorso argomentativo della Corte. 5) Conclusioni.

(Commento a sentenza Corte di Giustizia-Grande Sezione-24.2.13,causa C-399/11)

1.Introduzione.

La pronuncia in commento, resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 24 febbraio 2013, presenta più di uno spunto di interesse. Intanto, perché si tratta della prima decisione in cui viene affrontata *funditus* la tematica dell’art. 2 della decisione quadro n.2009/299, che ha soppresso l’art. 5, punto 1 della precedente decisione quadro 2002/584 in tema di mandato di arresto europeo, sostituendo tale disposizione con il “nuovo” art. 4 bis. Ed inoltre perché essa rimette al centro del dibattito il tema del *dialogo tra Corti* in tema di tutela dei diritti fondamentali (in questo caso il diritto al “*giusto processo*”) e quello della “*fiducia*” tra gli Stati membri della UE, che è alla base del sistema di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Altra peculiarità della sentenza è quella di scaturire da un rinvio pregiudiziale effettuato da un Giudice costituzionale (quello spagnolo), in quanto tale già abilitato a valutare i *c.d controlimiti* presenti nelle Carte costituzionali, e la loro prevalenza rispetto agli standard di tutela assicurati dalla Carta dei diritti e dalla CEDU, come integrati nel Trattato di Lisbona. Vedremo ex professo come le tessere di questo complesso mosaico si sono ricomposte nella sentenza in esame, la cui soluzione ermeneutica- è bene sottolinearlo subito- è pienamente condivisibile, al di là del sospetto di *eurocentrismo* che su di essa aleggia.

2.Brevi cenni sul caso all’esame della Corte.

La vicenda processuale da cui prende le mosse la pronuncia pregiudiziale si riferiva ad un imprenditore italiano, il sig Stefano Melloni, condannato,in contumacia, per bancarotta fraudolenta, alla pena definitiva di dieci anni di reclusione. All’esito del rigetto

del ricorso in Cassazione, la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Bologna aveva emesso mandato d'arresto europeo. Tratto in arresto in Spagna, il condannato si era opposto alla consegna sostenendo la violazione delle garanzie di partecipazione al processo celebrato in Italia; più segnatamente, egli si doleva che le notifiche relative al processo di appello, a causa della sua latitanza e conseguente contumacia, fossero state effettuate presso i difensori nominati in primo grado, ma successivamente revocati. Avendo subito un processo *in absentia*, e non essendo previsti dall'ordinamento processuale italiano, ipotesi di riesame del processo contumaciale, egli sosteneva che la consegna dovesse essere subordinata alla condizione che lo Stato richiedente gli consentisse di impugnare la sentenza di condanna.

All'esito di una prima pronuncia della Corte di merito spagnola (Audiencia Nacional) favorevole alla consegna, il condannato proponeva innanzi al Giudice costituzionale del Regno di Spagna un ricorso tendente ad ottenere l'incostituzionalità di tale decisione. Il Tribunal Constitucional riconosceva fondate le ragioni del ricorrente, relativamente alla violazione del diritto ad un processo equo, pur riconoscendo che, nelle more della decisione sulla consegna era sopravvenuta la modifica, ad opera della decisione quadro 2009/299, dell'originario art.5 punto 1 della decisione quadro 2002/584, all'uopo prevedendosi che lo Stato richiesto della consegna non avrebbe potuto rifiutarsi di eseguire il mandato d'arresto europeo se l'interessato, informato della data del processo a suo carico, avesse conferito mandato ad un difensore di patrocinarlo in giudizio. Nel caso di specie, effettivamente era avvenuto che il condannato fosse stato assistito da due difensori per tutto il corso del processo.

Di qui la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, perché quest'ultima stabilisse:

1. Se l'art. 4 bis, paragrafo 1 della decisione quadro 2002/584 (come introdotto dalla decisione quadro 2009/299) dovesse essere interpretato nel senso di vietare alla autorità giudiziarie nazionali dello Stato richiesto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo di subordinare la consegna alla condizione del riesame della sentenza di condanna nel Paese richiedente, al fine di garantire i diritti di difesa dell'interessato.
2. Nel caso di un'interpretazione ostativa alla apposizione di condizioni di tal fatta alla consegna dell'estradando, se l'art.4 bis predetto fosse compatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed ad un processo equo, conformemente al contenuto degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.
3. Nel caso di risposta affermativa a tale quesito, se l'art.53 della Carta consentisse in ogni caso allo Stato membro di rifiutare la consegna di una persona condannata *in absentia*, nell'ipotesi di

impossibilità di un riesame della sentenza di condanna da parte dello Stato richiedente, laddove tale modalità di protezione dei diritti fondamentali dello Stato di esecuzione rispondesse ad uno standard più elevato di quello derivante dall'Unione europea. Ciò al fine di evitare un'interpretazione lesiva di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione dello Stato richiesto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.

Queste, quindi, le questioni interpretative sottoposte alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale; le quali hanno fornito l'occasione alla Grande Sezione, per la prima volta dall'entrata in vigore dell'art. 4 bis della (modificata) decisione quadro 2002/584, di esplorare la cornice di valori in cui si è andata a collocare tale innovativa disciplina. Sullo sfondo dell'iter motivazionale della Corte si stagliano le elaborazioni relative alla tutela dei diritti fondamentali ed al loro diverso atteggiarsi all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; nonché la vocazione dell'organo di giustizia comunitario a farsi interprete del delicato equilibrio tra standard di protezione assicurati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, dalla Carta dei diritti e dalle Carte costituzionali degli Stati membri. Ed è nel solco di tale bilanciamento che, come vedremo, si muove la pronuncia in esame.

3.Uno sguardo prospettico sull'art. 4 bis, par.1, della decisione quadro 2002/584.

La nostra analisi non può prescindere da una ricognizione del dato normativo, ovvero delle modifiche che la decisione quadro 2009/299 ha introdotto, con riguardo al previgente testo dell'art. 5 dell'originaria decisione quadro del 2002. In virtù di tale disciplina si è introdotto, nell'ambito del c.d. Terzo Pilastro, il mandato di arresto europeo.

Nel *considerandum* n.8 della decisione quadro del 2009 si afferma, con chiarezza, che l'esercizio del diritto a comparire personalmente al processo presuppone che l'interessato ne sia al corrente: la *conoscenza* del processo, naturalmente, deve essere garantita da ogni Stato membro in conformità del suo ordinamento processuale interno, fermi restando i requisiti dettati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, come interpretati nell'ambito della costante interpretazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo¹.

¹ Interpretazione il cui *focus* ruota intorno alla necessità di eliminare ogni meccanismo che implichi la possibilità di celebrare un processo di cui l'imputato sia solo *presuntivamente informato* (in questo senso UBERTIS, *Principi di procedura penale*, Raffaello Cortina, 2009 pag.62 e segg.). La Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nelle sue svariate pronunce sul tema, ha insistito sul fatto che ad un condannato che non si sia sottratto volontariamente alla giustizia, ma che ciononostante non sia stato, incolpevolmente, presente al processo debba riconoscersi il diritto alla ripetizione

Alla stregua di tale dichiarazione di principio, si è resa opportuna la modifica del previgente quadro normativo, orientata alla *reductio ad unum* delle diverse soluzioni adottate al riguardo dagli ordinamenti interni dei singoli Stati membri, in relazione al riconoscimento dell'effettività delle decisioni assunte *in absentia*².

La decisione 2009/299 enuncia l'*opzionalità* dei motivi di non riconoscimento; tuttavia, la discrezionalità degli Stati membri nel recepirli in seno ai rispettivi ordinamenti è fortemente condizionata dall'esigenza superiore di garantire il diritto ad un processo equo.

Con l'introduzione dell'art. 4 bis, si sancisce che l'Autorità di esecuzione può, tra l'altro, rifiutare un mandato di arresto europeo emesso con finalità esecutive della condanna, se l'interessato non è comparso personalmente al processo, salvo che il mandato indichi che la persona ricercata sia stata, a tempo debito, personalmente citata o ufficialmente informata, con altri mezzi, della data e del luogo fissati per il processo, o abbia conferito mandato ad un difensore- di fiducia o di ufficio- che l'abbia effettivamente patrocinata in giudizio; ovvero, dopo aver ricevuto la notifica della decisione e l'informativa sul suo diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello, abbia dichiarato di non opporvisi, o comunque non abbia esercitato quei diritti entro il termine stabilito. Qualora, infine, non abbia ricevuto personalmente la notifica della decisione, l'interessato dovrà espressamente e senza indugio essere informato, dopo la consegna, del diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello, che consenta il riesame del merito della causa e la possibilità di condurre, eventualmente, alla riforma dell'originaria pronuncia. Rileva, in tale ultima ipotesi, la specifica previsione di cui all'art. 4 bis par. 2, norma che consente all'interessato di chiedere- qualora non sia stato precedentemente informato in maniera ufficiale dell'esistenza di un procedimento a suo carico- che gli sia trasmessa, prima della consegna a seguito del m.a.e., copia della sentenza a fini informativi (per il tramite dell'Autorità di esecuzione). In tal caso, anche se la trasmissione del provvedimento non ha l'effetto di ritardare il corso della procedura di consegna, né può far decorrere i termini per la richiesta di un nuovo processo, le competenti autorità giudiziarie (dello Stato di emissione e di quello di esecuzione) dovrebbero procedere ad una reciproca consultazione < *sulla necessità e sulle possibilità esistenti di fornire all'interessato una traduzione*

del giudizio, affinché un organo giudiziario si pronunci di nuovo dopo averne ascoltato le ragioni. Il precedente di maggior spicco sul tema rimane, ancor oggi, C.Europea Diritti dell'Uomo 24 marzo 2005, Stoichov c. Bulgaria.

² Tale esigenza viene chiaramente enunciata nel *considerandum* n.3 della decisione quadro del 2009, che evidenzia come la valutazione del grado di sufficienza delle garanzie apprestate dalle Autorità dello stato di emissione del m.a.e. è, infatti, rimessa, volta per volta, alle Autorità dello Stato di esecuzione, con la conseguenza che è difficile comprendere < *con esattezza quando l'esecuzione possa essere rifiutata*>.

della sentenza, o delle sue parti essenziali, in una lingua da questo compresa>.

E' dunque di assoluta evidenza, nell'ottica del rafforzamento delle garanzie processuali della persona ricercata, l'intento della Decisione quadro del 2009 di ridisegnare, ai fini delle procedure di consegna vigenti all'interno dell'Unione Europea, le conseguenze derivanti dalla celebrazione di un processo contumaciale. Tuttavia, la Decisione incide fortemente anche sugli aspetti strutturali della consegna, ammantando la nuova disciplina di mezzi di tutela specifici nell'ambito dei motivi facoltativi di rifiuto. Non senza, però, esimersi dal *controbilanciare* la possibilità di rifiuto del mandato di arresto europeo attraverso la previsione, in seno ad *un numerus clausus di ipotesi*, delle sopra indicate eccezioni, indicate nelle lettere da a) a d) dell'art. 4 bis, par. 1, in conformità agli *< ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente>*. E' significativo, peraltro, il dato che si evince tra le pieghe dei *considerando 11 e 14* della decisione del 2009: essi paiono invitare, in ogni caso, i vari Stati membri ad un'operazione di *armonizzazione*, potremmo definirla *riflessa*, degli standards minimi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze contumaciali³. Tra essi assumono particolare rilievo il diritto dell'interessato ad un nuovo processo ovvero ad un ricorso in appello, tesi a garantire i diritti della difesa, sulla base di alcuni imprescindibili punti di equilibrio, che vengono espressamente enunciati: si tratta del diritto a presenziare al processo, del diritto al riesame del merito della causa (compresa la possibilità di addurre nuove prove), della conseguente possibilità di aspirare alla riforma della primitiva decisione giudiziaria resa *in absentia* (in tal senso la lett.d, punti i ed ii dell'art. 4 bis).

³ In effetti, tale opera di armonizzazione cui prelude l'indicazione uniforme rivolta agli Stati membri dal par. 1 lettera d) dell'art. 4 bis, appare quantomai necessaria nel nostro ordinamento processuale, nel quale la disciplina introdotta dai commi 2 e 2 bis dall'art. 175 bis c.p.p. consente la mera restituzione del termine per proporre impugnazione o procedere ad opposizione. Tuttavia, essa non è esaustiva rispetto alla garanzia di effettiva partecipazione al processo; nel senso che non prefigura una *effettiva e nuova chance* processuale in capo al condannato, che gli restituisca la pienezza dell'esercizio del diritto di difesa, negletto dalla sua incolpevole omessa partecipazione. Non a caso, l'Italia, si è avvalsa del termine più lungo concesso dalla Decisione del 2009, per il recepimento della nuova disciplina nel diritto nazionale, fissato al 1.1.2014. Al riguardo, è utile rammentare che nella sentenza della Grande Camera della CEDU del 1.3.06 (Sejdovic contro Italia), successiva alla introduzione dell'art. 175 bis c.p.p., la Corte di Strasburgo aveva affermato che, nell'ipotesi di accertamento della mancata rinuncia dell'interessato al diritto a presenziare nel processo, l'unica misura ripristinatoria della violazione dell'art. 6 della Convenzione era data da un nuovo giudizio e da una riapertura del caso. In quella circostanza, si è anche asserito che la rinuncia alla partecipazione al processo non può desumersi *tout court* dallo stato di latitanza, ma da elementi obiettivi da cui rilevare la conoscenza del processo e la volontà deliberata di sottrarsi alla giustizia; tali potrebbero risultare, ad esempio, il caso dell'imputato che *< dichiari che non intende rispondere alla citazione a giudizio della quale abbia avuto conoscenza da altre fonti che non le Autorità, oppure che si sottragga ad un arresto scappando, oppure quando sia provato che egli era al corrente del procedimento instaurato nei suoi confronti e dell'accusa mossa >* (in questo senso, il punto 99 della sentenza).

4. Il merito del percorso argomentativo della Corte.

Respinte una serie di eccezioni pregiudiziali di irricevibilità del rinvio, tra cui quella relativa all'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 4 bis⁴, la Corte, per dipanare il nodo interpretativo sottoposto, esamina la *ratio* della disposizione. Si afferma che il Legislatore europeo, con l'introduzione, nel corpo dell'istituto del mandato di arresto europeo, di tale disciplina, ha inteso facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale, < *migliorando il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri, attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate al termine di un processo cui l'interessato non è comparso personalmente* >. Sebbene quest'ultima possa apparire una mera petizione di principio, essa fornisce una importante chiave di lettura dell'armonizzazione *tendenziale* cui mira l'enunciazione degli standards minimali di riconoscibilità di una sentenza contumaciale contenuta nell'art. 4 bis, ai fini dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.

All'origine del progetto di istituzione del M.A.E.⁵ risiede il principio secondo cui ogni Stato membro dell'Unione riconosce piena validità sia ai provvedimenti giudiziari di natura cautelare, sia agli ordini di esecuzione della pena emessi da altri Stati membri, bypassandosi il vaglio politico connesso alle procedure di estradizione; così che la nuova disciplina, multilaterale, finisce per avere una portata esclusivamente tecnico-processuale, mentre ai vari ministeri della Giustizia residuano compiti di natura amministrativa. Alla base del principio di riconoscimento delle decisioni giudiziarie intervenute nell'ambito degli Stati membri riposa, dunque, l'*idea portante*, oseremmo dire l'*archetipo*, della *fiducia* nei sistemi giuridici dei Paesi membri, cui si coniuga la reciproca solidarietà nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Si tratta di una significativa cessione di sovranità in tema di *ius puniendi*, ancorché correlata al rispetto di taluni diritti basilari degli imputati e dei condannati; facendosi pertanto salvo il principio

⁴ La decisione in parte qua si rifà al consolidato principio del *tempus regit actum*, trattandosi nella specie di una norma di carattere processuale, la cui efficacia si estende a tutte le procedure di consegna in corso al momento della sua entrata in vigore.

⁵ Processo che si è snodato attraverso una serie di tappe progressive, a partire dal Consiglio Europeo di Cardiff del 1998, ove il mutuo riconoscimento è stato elevato a principio cardine della cooperazione giudiziaria. Al punto 39 delle conclusioni di quel Consiglio, si rimarcava < *l'importanza di una efficace cooperazione giudiziaria nella lotta contro la criminalità transnazionale e che occorreva potenziare la capacità dei sistemi giuridici nazionali di operare in stretto contatto, chiedendo al Consiglio di determinare in quale misura si dovesse estendere il reciproco riconoscimento delle decisioni dei rispettivi Tribunali* >. Successivamente, il principio de quo venne inserito nel "piano di azione" del Consiglio e della Commissione per dare attuazione alle disposizioni del Trattato di Amsterdam che di lì a poco sarebbe entrato in vigore. La tappa seguente fu costituita dal Consiglio di Tampere che pose il principio del mutuo riconoscimento < *a fondamento della cooperazione giudiziaria dell'Unione, tanto in materia civile quanto in materia penale* >. nel quadro complessivo della realizzazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

per il quale, nel dare esecuzione al mandato di arresto europeo, occorre rispettare i valori comuni alle Carte costituzionali degli Stati membri relative al giusto processo, nonché gli ulteriori livelli di protezione, evidentemente anche poziori, dei diritti fondamentali, derivanti dalle altre fonti sovranazionali.

Partendo da tali presupposti- la cui centralità è indubbia nel ragionamento della Corte, che si articola sull'opera di *agevolazione* del mutuo riconoscimento, attraverso un'implementazione, nella decisione quadro del 2009, del livello di tutela delle garanzie difensive, attraverso regole comuni per il riconoscimento della legittimità delle decisioni *in absentia*- si giunge alla conclusione della *cogenza* della consegna del condannato (o dell'imputato) e del divieto di rifiutare l'esecuzione, laddove la pronuncia alla base del M.A.E. non possa essere valutata, in virtù della sua aderenza all'art. 4 bis, lesiva dei diritti difensivi dell'interessato.

Risolto il primo scoglio interpretativo, la Corte esamina la compatibilità tra l'art. 4 bis ed il diritto ad una tutela giurisdizionale *effettiva*, ed ad un processo equo, ai sensi degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti.

Al riguardo, i Giudici del Lussemburgo evidenziano che l'equazione diritto ad un equo processo eguale comparizione personale al processo da parte del condannato non può costituire espressione di un principio assoluto. Funzionali a tale osservazione risultano gli svariati precedenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in cui non si è rilevata la violazione dell'art. 6 CEDU nell'ipotesi in cui l'interessato, ancorchè informato della data e del luogo del processo, abbia rinunciato a presenziare, a condizione che tale rinuncia risulti da elementi inequivoci, o sia stato richiesto il patrocinio di un difensore per l'assistenza nel processo⁶.

La Corte perviene, dunque, ad *innervare* l'interpretazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti mediante il ricorso all'elaborazione giurisprudenziale della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che viene elevata a standard ottimale di tutela delle garanzie difensive fondamentali in materia di processo equo; non foss'altro per aver enucleato, mediante una messe notevolissima di precedenti, le regole minime del giusto processo. Con la conseguenza che l'applicazione dell'art 4 bis- che di tali regole minime tiene debitamente conto- è compatibile con le predette disposizioni della Carta dei diritti e con l'aspirazione all'equo processo che esse incarnano.

Viene, anche in questo caso, richiamato l'elemento della *fiducia* tra Stati, alla base del mutuo riconoscimento, che, come si è ricordato, tocca l'esistenza stessa dell'Unione Europea, atteggiandosi a principio informatore della cooperazione, non

⁶ Tra le pronunce riportate dalla Corte si annovera anche *Sejdicovic c. Italia*, esaminata nella precedente nota n.4

solo giudiziaria. Il punto di equilibrio di tale "fiducia" viene correttamente individuato nel perseguimento degli standards di tutela apprestati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e nei suoi *leading cases*, pervenendosi così a riempire di contenuti i principi analoghi espressi nella Carta dei diritti.

La più spinosa delle questioni interpretative affrontate dalla Corte riguardava il terzo quesito postole dal Tribunale costituzionale spagnolo; esso chiamava in causa, evocando l'art. 53 della Carta dei diritti, il rapporto tra il livello di tutela dei diritti fondamentali, nella specie le garanzie difensive, assicurato dalle Carte costituzionali e la tendenziale uniformità delle ipotesi di riconoscibilità delle sentenze contumaciali, come espressa dall'art. 4 bis

Occorre sottolineare come il Giudice remittente aveva interpretato l'art. 53 della Carta dei diritti, nel senso che essa ostava a che una disposizione normativa dell'Unione potesse trovare applicazione laddove lo statuto di protezione dei diritti fondamentali assicurato da una Carta Costituzionale fosse più elevato di quello derivante dalla Carta dei diritti stessa.

La Corte non condivide tale interpretazione dei c.d.*controlimiti esterni* delle norme emanate dall'Unione Europea, fondato su una simile lettura dell'art. 53 della Carta dei diritti.

Essa fonda il suo assunto sul *primato* del diritto dell'Unione, che non potrebbe essere, a suo avviso, vanificato dai controlimiti costituzionali di ciascun Stato membro, pena l'ineffettività della produzione normativa da parte degli organi legislativi dell'Unione Europea.

Si tratta, senza dubbio, di un'affermazione che potrebbe indurre ad un sospetto di *autoconservazione* istituzionale, avallato da parte dell'organo di giustizia comunitario; in ogni caso, potrebbe essere letta come un pericoloso "tuffo all'indietro", nel senso di un ridimensionamento del dialogo tra Corti e di una svalutazione dei diritti fondamentali, in nome della prevalenza del sistema giuridico dell'Unione su quelli nazionali, anche in ipotesi di sua inadeguatezza rispetto alla tutela della dignità umana.

Ma, a ben vedere, questo punto della sentenza (il punto 58), nella sua enfasi di stile, può essere diversamente interpretato; specie se si lega alle successive affermazioni di principio in tema di *efficacia del diritto dell'Unione nel territorio dello Stato membro che invochi disposizioni di diritto nazionale di rango costituzionale*.

Piuttosto che suggerire una visione *piramidale* in tema di diritti fondamentali, che vede al primo posto quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali ed all'ultimo quelli fissati a livello interno, ci sembra che l'assunto della Corte debba leggersi nel senso che gli standard nazionali di tutela non possono, a loro volta, compromettere (o meglio, *configgere con*) quelli previsti dalla *Carta dei diritti fondamentali*. Se è vero- come è vero- che

l'art. 53 della Carta consente un più elevato livello di tutela a livello nazionale, non è men vero che lo *ius puniendi*, espressione di sovranità di uno Stato membro, debba risultare recessivo rispetto all'esigenza di protezione più incisiva da parte di uno Stato membro; ciò laddove il parametro di garanzia cui è ancorata la legittimità della richiesta di consegna sia mediato dalla protezione garantita dall'elaborazione giurisprudenziale della CEDU.

Se a ciò si aggiunge il costante richiamo alla *fiducia* tra gli Stati membri (contenuto nelle pagine precedenti della sentenza), volto alla ricerca di soluzioni normative equilibrate, tutte tese ad incrementare, piuttosto che *ridimensionare* la cooperazione giudiziaria- che è banco di prova delle ragioni della sinergia e della comunanza d'intenti dell'Unione Europea- si potrà cogliere il tentativo di bilanciamento operato dalla Corte tra i singoli stadi di protezione dei diritti fondamentali. Un tentativo, tuttavia, *non al ribasso*, dal momento che la giurisprudenza CEDU in tema di processo equo è di certo un parametro "severo" dell'effettività delle garanzie difensive.

Non a caso, la Corte, dopo aver ribadito il primato del diritto dell'Unione, insiste sulla impossibilità di rifiuto della consegna, da parte dello Stato dell'esecuzione, una volta che le ragioni del diniego confliggano con le condizioni enunciate nell'art. 4 bis. Esse, secondo i Giudici della Grande Sezione, rappresentano una sorta di tavola esemplificativa dei valori costituzionali degli Stati membri in tema di < *portata da attribuire, secondo il diritto dell'Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in absentia raggiunte da un mandato di arresto europeo*>. In altre parole, l'art. 4 bis è espressione della " *comunitarizzazione*" della sintesi dei valori costituzionali degli Stati membri in materia di processo *in absentia*; pertanto, disattenderne la coerenza, in virtù della eventuale distonia delle condizioni di rifiutabilità enunciate nella disposizione con disposizioni costituzionali di un singolo Paese maggiormente premianti delle garanzie difensive (magari sul piano formale) equivarrebbe ad una *lesione della fiducia*. Elemento essenziale, quest'ultimo, per il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, senza la quale l'istituzione del mandato di arresto europeo perderebbe di senso.

5. Conclusioni.

E'inevitabile pensare che la pronuncia in commento farà ancora molto discutere, dividendo gli interpreti, a causa dell'*atto di forza* contenuto nella motivazione, con il quale si è ridisegnata la portata dell'art. 53 della Carta dei diritti. Tuttavia, è ragionevole ritenere che tale decisione debba essere esaminata sotto la lente della sua specificità; essa ha indotto la Grande Camera, in

previsione del rischio di una possibile sfilacciatura nella ricerca di valori condivisi in punto di esecuzione di mandato di arresto europeo (il cui d'approdo è costituito dall'art 4 bis,) a optare non per un ripensamento sulla dottrina dei *controlimiti* e sull'aspirazione ad un tendenziale innalzamento dei livelli di protezione dei diritti fondamentali e del dialogo tra Corti nazionali e Corte di Giustizia⁷, ma per un confronto, per così dire, a tutto campo, sulle bontà del metodo della cooperazione giudiziaria. Senza, però, tradire gli insegnamenti della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che rappresentano il punto di mediazione possibile di un difficile equilibrio tra gli standard di protezione di ciascun Stato membro.

In altri termini, una volta delineati gli esatti confini del decusum della Grande Sezione, limitati al caso concreto, è lecito attendersi dalla Corte di Giustizia pronunce in tema di diritti fondamentali rispettose, come sempre, del dettato dell'art. 6 del TFUE; quelle pronunce cui l'organo di giustizia comunitario ci ha da qualche tempo reso avvezzi. Basti pensare, tra le tante, alla significativa sentenza C-36/04 (caso Omega), nella quale, nel privilegiare la tutela della dignità umana rispetto alla libertà di prestazione dei servizi, si puntualizzava che *< i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza e che, a tal fine, quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed alle indicazioni internazionali relative alla tutela dei diritti dell'Uomo, a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito.. >*.

(Fabio Maria Ferrari)

⁷ Quest'ultimo di recente riaffermato nella sentenza della Grande Sezione 22 giugno 2010, cause riunite C-188/2010 e C-189/2010, Azik Melki e Selim Abdeli.